dossier

Settembre 2019

XVIII LEGISLATURA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Atto del Governo n. 102

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 90

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 130

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 1

Articolo 1 (*Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*) 1

Articolo 2 (*Modifiche alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*) 2

Articolo 3 (*Modifiche alla parte III (Disciplina dei Mercati) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*) 5

Articolo 4 (*Modifiche alla parte IV (Disciplina degli Emittenti) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*) 5

Articolo 5 (*Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*) 6

Articolo 6 (*Modifiche all'articolo 9 (Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129)*) 7

Articolo7 (*Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*) 8

Articolo 8 (*Disposizioni transitorie e finali*) 9

Articolo 9 (*Clausola di invarianza finanziaria*) 10

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	102	
Titolo breve:	Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari	
Riferimento normativo:	Articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n.234	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	6a Finanze e tesoro	VI Finanze, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione europea

PREMESSA

L'A.G. 102 reca lo schema di decreto concernente le norme integrative e correttive delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 129/2017, contenente le norme di attuazione della direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari. In proposito, si evidenzia che le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, prevedono all'art. 31, comma 5 che entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea, il Governo possa adottare, con la medesima procedura ivi prevista ai commi 2-4 del medesimo articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi già emanati. Il comma 3, in particolare, prescrive che sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento (e, parimenti, sui relativi decreti "correttivi") debba essere comunque acquisito anche il parere delle competenti Commissioni parlamentari, fermo restando che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione degli schemi, i decreti possano comunque essere emanati.

Articolo 1
(*Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*)

L'articolo 1 provvede alla modifica le disposizioni comuni contenute nella Parte I (Disposizioni Comuni) del Testo Unico Finanziario - TUF eliminando l'obbligo di notificare preventivamente alla CONSOB i documenti contenenti le informazioni chiave (KID) per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIPs).

Vengono inoltre modificate alcune norme riguardanti i soggetti che prestano specifici servizi di investimento in esenzione.

La RT evidenzia che le modifiche introdotte nel TUF hanno come scopo quello di precisare in maniera puntuale il perimetro delle competenze (e i relativi poteri di

vigilanza) di CONSOB e IVASS in materia di prodotti di investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (ed. PRIIP), che ricomprendono anche i prodotti di investimento assicurativo (cd. IBIP).Circa la nuova formulazione dell'art. 4-*sexies* TUF assicura che essa non modifica gli attuali assetti di vigilanza, derivanti dall'applicazione del regolamento (UE) n. 1286/2014, della direttiva MiFID II e della direttiva IDD, quindi non ha un contenuto "innovativo", ma rispecchia fedelmente le attuali competenze di Consob e IVASS sui soggetti che confezionano, vendono o forniscono consulenza sui PRIIP e sugli IBIP, secondo il riparto di competenze per canale distributivo previsto dal TUF e dal CAP.

In proposito, evidenzia che per accogliere le richieste formulate dall'industria nella consultazione pubblica in tema di eliminazione dell'obbligo di notifica preventiva alla Consob dei KID sui PRIIPs, sono stati modificati gli artt. 4-*sexies* (comma 1) e 4-*septies* (comma 2) e abrogato l'art. 4-*decies* (comma 3) TUF.

Quanto al comma 4, riferisce che le modifiche all'art. 4-*terdecies* sulle esenzioni previste dalla direttiva MiFID II, tengono conto dei più recenti orientamenti ESMA (che chiariscono alcuni dubbi interpretativi sorti in fase di applicazione della direttiva) e sono quindi necessarie a rendere la disciplina nazionale più conforme a quella europea.

Conclude certificando che tutte le modifiche normative proposte sono di natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, considerato il tenore delle disposizioni in esame avente un mero rilievo ordinamentale, e alla luce della circostanza che le Autorità di Regolazione richiamate dalle norme modificate (CONSOB e IVASS), non sono comprese nell'ambito delle Autorità di regolazione comunque contemplate nell'ambito del comparto "Amministrazioni pubbliche" a fini di contabilità nazionale (SEC2010)[1], non ci sono osservazioni.

Articolo 2
(*Modifiche alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*)

L'articolo reca modifiche alla disciplina degli intermediari, riformulando le disposizioni vigenti per renderle più chiare e semplificare alcuni passaggi dell'attività amministrativa. Tra l'altro, sono espunte o integrate alcune previsioni relative all'offerta effettuata fuori dalle sedi aziendali di prodotti e servizi finanziari ed è consentito anche ai consulenti finanziari autonomi e alle società di consulenza finanziaria l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza del servizio di consulenza in materia di investimenti.

[1] Le autorità di regolazione contemplate nel comparto delle "Amministrazioni pubbliche" ai fini del SEC2010 sono indicate nel Sotto settore "*Autorità amministrative indipendenti*". Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza pubblica), 28 settembre 2018.

In particolare, il comma 1 dell'articolo 2 modifica la disciplina degli esponenti aziendali, di cui all'articolo 13 TUF.

Il comma 2 dell'articolo 2 riformula il comma 2 dell'articolo 25-bis del TUF, che identifica i poteri della CONSOB con riferimento ai depositi strutturati e ai prodotti finanziari, diversi dagli strumenti finanziari, emessi da banche, per renderne più chiaro il contenuto senza modificarne la sostanza.

Il comma 3 dell'articolo 2 modifica l'articolo 25-ter del TUF, che reca i riferimenti alla disciplina dei prodotti di investimento assicurativo (Titolo IX del CAP e normativa europea direttamente applicabile) e i poteri che la CONSOB è chiamata ad esercitare nell'ambito della vigilanza sulla trasparenza e la correttezza dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa. In tale quadro, l'Organismo di vigilanza sui consulenti finanziari - istituito ai sensi dell'articolo 31, comma 4 del TUF – esercita i propri poteri nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nella sezione E del Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo (IBIP) per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa ai sensi del TUF;

Il comma 4 dell'articolo in esame interviene sull'articolo 30 del TUF, che disciplina l'offerta fuori sede di strumenti e servizi finanziari, ovvero la promozione e il collocamento di tali prodotti e servizi al di fuori delle sedi aziendali (sede legale e sue dipendenze) nei confronti di clienti al dettaglio. Il principale presidio previsto per tale modalità di prestazione dei servizi di investimento consiste nel diritto al ripensamento garantito al sottoscrittore.

Il comma 5 modifica l'articolo 31 del TUF, che reca la disciplina dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari. Si ricorda che tale articolo impone agli intermediari di avvalersi, per l'offerta fuori sede, di consulenti finanziari abilitati. Con il correttivo apportato dallo schema in esame viene eliminato il riferimento ai "soggetti abilitati" che viene sostituito dall'elenco dettagliato dei soggetti ai quali si applica tale obbligo.

Il comma 6 modifica l'articolo 31-bis del TUF, specificando che oltre alla CONSOB e all'Organismo di vigilanza dei consulenti finanziari, anche la Banca d'Italia, la COVIP, l'IVASS collaborano tra loro e con le menzionate autorità, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare lo svolgimento delle rispettive funzioni.

Il comma 7 modifica la rubrica dell'articolo 32 del TUF, che disciplina la promozione e il collocamento a distanza, sostituendo il riferimento agli strumenti finanziari con quello ai prodotti finanziari. Viene integrato anche il comma 2 del medesimo articolo 32, includendo anche il riferimento all'articolo 30-bis (relativo alle modalità di prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti da parte dei consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria) tra i principi in conformità dei quali la CONSOB può disciplinare, sentita la Banca d'Italia, la promozione e il collocamento a distanza di servizi e attività di investimento e prodotti finanziari.

Il comma 8 sostituisce integralmente il contenuto dell'articolo 32-ter, sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie, per chiarire che i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria, pur non essendo direttamente vigilati dalla CONSOB, sono tenuti ad aderire ai sistemi di risoluzione stragiudiziali istituiti ai sensi del TUF. La vigilanza sui consulenti e sulle società di consulenza è infatti esercitata dal relativo Organismo, sul quale vigila la CONSOB. Lo stesso Organismo è dunque chiamato ad applicare ai consulenti finanziari e alle società di consulenza finanziaria le sanzioni previste per la mancata adesione secondo il procedimento disciplinato dall'articolo 196, comma 2 del TUF.

Il comma 9 sostituisce il Capo III-*quater* del Titolo III.

Il comma 10 modifica l'articolo 50-*quinquies* che disciplina la gestione di portali on-line per la raccolta di capitali per le piccole e medie imprese e per le imprese sociali. Con la modifica in esame viene eliminata la possibilità di aderire a un sistema di indennizzo e diventa obbligatorio stipulare un'assicurazione di responsabilità professionale che garantisca un'adeguata protezione alla clientela.

La RT, soffermandosi sulle modifiche agli articoli 13, 25-*bis*, 30, 31, 31-*bis* e 32 riportate ai commi 1-2 e 4-7, afferma che esse servono a riformulare alcune disposizioni del TUF per renderle più chiare, correggere errori materiali, dimenticanze e scelte di *drafting* sbagliate fatte in sede di recepimento della MiFID II con il D.1gs. 129/2017.

Inoltre, sul comma 3, sottolinea poi che l'inserimento di due nuovi commi nell'art. 25-*ter* TUF serve a chiarire le competenze di vigilanza dell'Organismo di cui all'art. 31, comma 4 TUF nei confronti dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede iscritti nella sezione E del registro degli intermediari assicurativi che distribuiscono prodotti di investimento assicurativo (IBIP) per conto dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa (banche, SIM, imprese di investimento) ai sensi del TUF. Sottolinea che si rende inoltre necessaria una norma che consenta a tutte le autorità ed organismi coinvolti nella vigilanza sugli intermediari assicurativi di collaborare fra loro e scambiarsi informazioni.

In proposito, precisa che l'Organismo, come previsto dal citato articolo 31, comma 4, TUF, ha personalità giuridica di diritto comune ed è ordinato in forma di associazione, con autonomia organizzativa e statutaria. Nell'ambito della propria autonomia finanziaria l'Organismo determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute dagli iscritti, dai richiedenti l'iscrizione e da coloro che intendono sostenere la prova valutativa, nella misura necessaria per garantire lo svolgimento delle proprie attività.

Certifica pertanto che si tratta di un'associazione di carattere "privato" con personalità giuridica, costituita dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari e dei soggetti abilitati, vigilata dalla Consob, autofinanziata dalle quote associative e non soggetta a contributo pubblico.

Conclude assicurando che le nuove norme non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alla modifica all'art. 50-*quinquies* (comma 10), riferisce che l'attuale formulazione della lettera e-*bis)* del comma 3 nella formulazione vigente lasciava ai gestori di portali di *crowdfunding* loro la possibilità di scegliere se aderire a un sistema di indennizzo o stipulare una polizza assicurativa. Tuttavia, come s'è dimostrato, la scelta è meramente teorica, in quanto l'unico strumento in grado di fornire protezione alla clientela è, per i gestori di portali di *crowdfunding*, rappresentato da una "assicurazione "di responsabilità professionale. In conseguenza di questa scelta normativa, precisa che i gestori di portali di *crowdfunding* attualmente iscritti al Fondo Nazionale di Garanzia dovranno stipulare una polizza assicurativa. Sul punto, precisa che la norma non ha comunque effetti sulla finanza pubblica in quanto il Fondo Nazionale di Garanzia, cui aderiscono gli intermediari finanziari, è un ente di diritto privato con personalità giuridica e autonomia patrimoniale, la cui dotazione finanziaria è costituita dai contributi e dalle quote versati dai soggetti aderenti.

Al riguardo, in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni in esame e tenuto conto che l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del T.U.F. è ente associativo di diritto privato e che il relativo funzionamento è assicurato esclusivamente dalle contribuzioni degli iscritti e che parimenti di diritto "comune" è da ritenersi la gestione del Fondo Nazionale di Garanzia, nulla da osservare.

Articolo 3
(*Modifiche alla parte III (Disciplina dei Mercati) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*)

L'articolo reca le modifiche alla disciplina dei mercati, volte in particolare a risolvere un disallineamento normativo riguardante la nozione di piccole e medie imprese contenuta nel Testo Unico Finanziario - TUF. Con le norme in esame si intende dunque diversificare la definizione di PMI rilevante ai fini della disciplina dei mercati da quella, più generale, contenuta nelle disposizioni comuni del TUF.

In particolare, le modifiche degli articoli 61 (articolo 3, comma 1) e 69 (articolo 3, comma 6), nonché alla rubrica della Sezione VI (articolo 3, comma 5), sorgono dalla necessità di risolvere un "problema interpretativo" relativo alla nozione di piccole e medie imprese, insieme di soggetti che ricorre nella disciplina finanziaria (TUF e normativa europea) ma che viene identificato in base a requisiti differenziati, in ragione dei diversi obiettivi che le norme intendono perseguire.

La RT assicura che tutte le modifiche di cui sopra sono di natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, non ci sono osservazioni.

Articolo 4
(*Modifiche alla parte IV (Disciplina degli Emittenti) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*)

L'articolo reca la specifica la definizione di piccole e medie imprese che possono effettuare offerte tramite portali on-line, per allinearla a quella prevista dalla MiFID II; corregge poi alcuni refusi, relativi a rinvii interni fra disposizioni del TUF.

La RT certifica che le disposizioni di cui sopra sono di natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5
(*Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*)

L'articolo reca modifiche alla disciplina delle sanzioni, con le quali vengono aggiornati e corretti alcuni rinvii interni fra disposizioni del TUF. Viene inoltre consentito alla CONSOB di sanzionare i soggetti autorizzati alla distribuzione assicurativa anche per le violazioni del Codice delle Assicurazioni private - CAP e della normativa europea direttamente applicabile in materia di distribuzione di prodotti d'investimento assicurativi.

La RT evidenzia che si estende solo il perimetro di una sanzione già esistente; considerata la natura meramente "eventuale" delle entrate derivanti dalla riscossione delle suddette sanzioni, riferisce che non solo allo stato valutabili gli effetti sulla finanza pubblica.

Certifica infine che le modifiche non comportano oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, posto che si prevede un ampliamento delle fattispecie inerenti all'applicazione delle sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità di regolazione dei mercati finanziari (CONSOB e IVASS) rispetto a quelle che sono già previste dalla legislazione vigente, pur considerando che ivi trattasi di maggiori entrate meramente "eventuali" per il bilancio dello Stato[2]- come peraltro certificato dalla RT- sarebbe utile una stima sia pure ipotetica del gettito aggiuntivo che verrebbe assicurato in ragione annua dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie alla nuova fattispecie ivi prevista.

---

[2] In proposito, si segnala che il capitolo interessato dalle entrate provenienti da sanzioni pecuniarie iscritto nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato è il 2301, che è per l'appunto intestato alle "*Multe, Ammende e Sanzioni amministrative inflitte dalle autorità giudiziarie e amministrative con esclusione di quelle aventi natura tributaria*", e reca una previsione di "competenza" annua, per il triennio 2019/2021, pari a 900 milioni di euro, riflessa in una previsione di "cassa" annuale di 270 milioni di euro. Va evidenziato, tuttavia, che i dati relativi al Rendiconto per l'esercizio 2018, a fronte di una previsione definitiva di "competenza" di 1.555 milioni di euro e di ben 14.518 milioni in conto "residui", hanno evidenziato un "versato" di appena 206 milioni di euro, di cui 63,2 milioni in conto residui e 142,7 milioni in conto competenza, ragion per cui si palesa una certa criticità nella riscossione e nel versamento di tali introiti. Lo stesso Organo di controllo ha da ultimo sottolineato l'assoluta "criticità" della riscossione delle entrate riferibili al capitolo 2301, attestata da una continua crescita dei "residui" registrata nell'ultimo quindicennio. Relativamente poi all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si rinvia alla disciplina di cui all'articolo 13 e seguenti della legge n. 689/1981. Inoltre, relativamente allo Sanzioni amministrative pecuniarie specificamente comminate dalla CONSOB, i dati più recenti indicano che l'ammontare delle sanzioni contestate è stato pari a circa 23,1 milioni di euro nel 2018 (27,8 milioni nel 2017), di cui circa la metà in relazione ad "abusi di mercato" e la restante parte equamente ripartita tra fattispecie riconducibili a "prestazioni di servizi di investimento" ed a fattispecie di trasgressione di norme sulla disciplina dell' "offerta al pubblico e informativa societaria". Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B., Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, stato di previsione delle entrate; Rendiconto generale dello Stato per il 2018, Stato di previsione delle entrate, sul sito *internet* del dicastero; CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di Controllo, *Relazione sul Rendiconto Generale dello Stato per il 2018*, Volume III, "*Attendibilità delle scritture contabili*", Tomo I (*Entrate*), Tabella 3.16 a pagina 32; CONSOB, *Relazione annuale per il 2018*, 31 marzo 2019, pagina 158, sul sito *internet* della medesima Autorità.

Articolo 6
(*Modifiche all'articolo 9 (Disposizioni relative al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398) del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129)*[3])

L'articolo reca modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 129 del 2017, provvedimento di attuazione della MiFID II, al fine di adottare correttivi che rendano la disciplina italiana sui servizi di bancoposta (D.P.R. n. 144 del 2001) e il Testo unico sul debito pubblico (D.P.R. n. 398 del 2003) in linea con le norme UE.

Il comma 1 modifica la rubrica del citato articolo 9, per includervi anche il riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali - n. 166 del 2014, che reca la regolamentazione in materia di investimento, di depositario e di gestione e prevenzione dei conflitti di interesse da parte delle forme pensionistiche complementari.

Il comma 2 modifica l'articolo 9, comma l, del decreto legislativo n. 129 del 2017, che individua le disposizioni del TUF applicabili a Bancoposta nella prestazione dei servizi di investimento. La modifica del comma l, lettera a), è volta a includere Poste Italiane S.p.A., per le attività di Bancoposta, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento, tra i soggetti destinatari delle disposizioni secondarie in materia di modalità di deposito e di sub-deposito degli strumenti finanziari e del denaro di pertinenza della clientela, disciplina complementare a quella della prestazione dei servizi di investimento.

Il comma 3 inserisce il nuovo comma l-bis all'articolo 9, per mezzo del quale si dispone che, nelle more dell'adeguamento del citato D.P.R. n. 398 del 2003 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) e del D.M. n. 166 del 2014 (norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse) si applicano le norme previste dai commi 2, 3 e 3-bis dell'articolo 9.

Il comma 4 inserisce il comma 3-bis all'articolo 9 del decreto legislativo 129/2017, provvedendo ad allineare le definizioni di "strumenti finanziari" e di strumenti finanziari derivati contenute nel decreto ministeriale n. 166 del 2014 a quelle in vigore, contenute nel TUF.

La RT evidenzia sul comma 1 che la modifica della rubrica dell'articolo 9 del D. lgs. 129/2017 è volta a includere tra i provvedimenti per i quali è necessario prevedere una revisione dei riferimenti normativi al TUF anche il decreto ministeriale 166/2014, recante la regolamentazione in materia di investimento, di depositarlo e di gestione e prevenzione dei conflitti di interesse da parte delle forme pensionistiche complementari.

Certifica poi sul comma 2 che l'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 129/2017, individua le disposizioni del TUF applicabili a Bancoposta nella prestazione dei servizi di investimento. La modifica del comma 1, lettera a) ivi predisposta è volta ad includere Poste Italiane S.p.A., per le attività di Bancoposta, in quanto soggetto autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento, tra i soggetti destinatari delle disposizioni

[3] Il decreto reca norme di Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, così, come modificata dalla direttiva 2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016.

secondarie in materia di deposito e sub-deposito, disciplina complementare a quella della prestazione dei servizi di investimento.

Sul comma 3, in merito all'aggiunta del comma 1-*bis*, sottolinea poi che il D.P.R. 398/2003 (recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico) e il DM 166/2014 (recante norme sui criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse) possono essere modificati solo attraverso norme di pari rango e seguendo le rispettive procedure normative. Ciò premesso, si è ritenuto opportuno specificare nell'articolo in esame i corretti riferimenti normativi al T.U.F., nelle more di una modifica delle citate disposizioni.

Quanto al comma 4, evidenzia che con l'introduzione del nuovo comma 3-*bis* si provvede ad allineare le definizioni di strumenti finanziari e derivati contenute nel decreto ministeriale 166/2014 a quelle ora in vigore e contenute nel T.U.F. e nell'Allegato a quest'ultimo.

La RT conclude riferendo che tutte le modifiche apportate al comma 9 riguardano la revisione dei riferimenti al TUF contenuti nei provvedimenti sopra citati e, in quanto modifiche di natura ordinamentale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo7
(*Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209*)

L'articolo sostituisce il generico riferimento alle competenze della CONSOB, incluso nell'articolo 121-quater del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), che regola la vigilanza sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativi, con una disposizione che identifica specificamente il riferimento di tali competenze, esplicitando che le stesse sono rinvenibili nell'articolo 25-ter del TUF. In particolare, tale articolo indica:1) le fonti che disciplinano la distribuzione dei prodotti d'investimento assicurativi: il Titolo IX del CAP e la normativa europea direttamente applicabile;2) i poteri regolamentari che la CONSOB esercita, sentita l'IVASS, sui soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa, in modo da garantire uniformità alla disciplina applicabile alla vendita dei prodotti d'investimento assicurativo a prescindere dal canale distributivo e la coerenza e l'efficacia complessiva del sistema di vigilanza sui prodotti di investimento assicurativi, nonché il rispetto della normativa europea direttamente applicabile;3) i poteri informativi e di indagine che la CONSOB può esercitare sui medesimi soggetti;4) la necessità che la CONSOB e l'IVASS si accordano sulle modalità di esercizio dei poteri di vigilanza, secondo le rispettive competenze, in modo da ridurre gli oneri a carico dei soggetti vigilati.

La RT evidenzia che per esigenze di coordinamento viene riformulato l'*incipit* del comma 1 dell'art. 121-*quater* del codice delle assicurazioni private per rendere più puntuale il riferimento alle competenze delle autorità che vigilano, a vario titolo, sulla distribuzione dei prodotti di investimento assicurativo (Consob, IVASS e OCF).

La modifica è di natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 8
(*Disposizioni transitorie e finali*)

Il comma 1 fissa un periodo transitorio di sei mesi, durante il quale la CONSOB è tenuta rivedere la propria regolamentazione, alla luce dell'abolizione dell'obbligo di notifica preventiva dei KID sui PRIIPs operato dallo schema di decreto in esame, al fine di rinvenire modalità alternative per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui KID. Fino dell'adozione delle nuove norme regolamentari, continuano ad applicarsi le attuali disposizioni del TUF e la relativa disciplina secondaria.

I commi 2 e 3 riguardano la disciplina dei "contratti derivati su prodotti energetici C6", ossia i contratti di opzione, i contratti finanziari a termine standardizzati (future), gli swap e gli altri contratti derivati concernenti carbone o petrolio menzionati nella Sezione C, punto 6, dell'Allegato I del TUF (che riporta l'elenco degli strumenti finanziari). Tali contratti sono negoziati in un sistema organizzato di negoziazione e devono essere regolati con consegna fisica del sottostante.

Il comma 3 prevede che i contratti derivati su prodotti energetici C6 che beneficiano del regime transitorio previsto al comma 2 restano soggetti a tutti gli altri requisiti stabiliti dal Regolamento EMIR.

La RT certifica sul comma 1 che la norma transitoria ivi prevista consente alla Consob di usufruire di un periodo di sei mesi per rivedere la propria regolamentazione alla luce dell'abolizione dell'obbligo di notifica preventiva dei KID sui PRIIPs operato dal presente decreto e per trovare modalità alternative per l'esercizio dell'attività di vigilanza sui KID. Nelle more dell'adozione delle nuove norme regolamentari continuano ad applicarsi le attuali disposizioni del TUF e la relativa disciplina secondaria.

Sui commi 2 e 3, afferma che essi riguardano una deroga transitoria per i contratti derivati su prodotti energetici C6. In particolare, le disposizioni transitorie di cui all'art. 95, paragrafo 2, della direttiva MED 11 prevedono che le autorità nazionali competenti concedano la deroga transitoria (originariamente prevista fino al 3 luglio 2020) dal rispetto degli obblighi di compensazione e di scambio dei margini su base bilaterale, previsti dal regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 4 luglio 2012 (Regolamento EMIR), relativamente ai contratti derivati su prodotti energetici C6 (definiti dall'art. 1, comma 2-ter, lettera c), TUF). L'autorità competente notifica all'ESMA i contratti cui è stata concessa la deroga. Successivamente la direttiva 2016/1034 del 23 giugno 2016, che modifica la direttiva 2014/65/0E, ha prorogato i termini di recepimento/applicazione della direttiva MiFID II spostando il suddetto termine al 3 gennaio 2021.

Sul punto, assicura che considerato che la Commissione europea ad aprile 2018, aveva chiesto, tra l'altro, informazioni circa la trasposizione nell'ordinamento italiano dell'articolo della direttiva in questione, si rende necessario prevedere nel D.Lgs. di recepimento una disposizione che, richiamando la norma transitoria contenuta della direttiva, individui le autorità nazionali competenti, anche ai fini degli obblighi di cooperazione con l'Autorità europea.

In Italia, ai sensi dell'articolo 4-*quater* TUF, che individua le autorità nazionali competenti ai sensi del regolamento EMIR, le autorità competenti sono 4: Banca d'Italia, Consob, IVASS e COVIP, ciascuna per i soggetti dalle stesse vigilati e secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

Tutte le citate autorità già svolgono, a legislazione vigente, attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi posti dal regolamento EMIR e sono quindi in grado di concedere la deroga di cui sopra utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, posto che le Autorità di Regolazione richiamate dalle norme modificate (Banca d'Italia, CONSOB, IVASS e COVIP), non sono contemplate nel novero delle autorità considerate nell'ambito del sotto settore "Autorità amministrative indipendenti" del comparto "Amministrazioni pubbliche" adottato aa fini di contabilità nazionale (SEC2010)[4], non ci sono osservazioni

Articolo 9
(*Clausola di invarianza finanziaria*)

La norma reca la clausola di invarianza, prevedendo che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvederanno all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT ribadisce che l'articolo prevede che dal decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In particolare, sulle modifiche e le integrazioni apportate al D.Lgs. n. 129/2017, certifica che le stesse hanno come scopo principale quello di precisare in maniera puntuale il perimetro delle competenze attribuite alle Autorità o agli Organismi dalla normativa nazionale ed europea direttamente applicabile, senza modificare gli attuali assetti di vigilanza.

Inoltre, ricorda che, a seguito di disposizioni succedutesi negli anni, le Autorità Indipendenti finanziano le loro attività con i contributi corrisposti dai soggetti vigilati.

Conclude, pertanto, che la disposizione che riguarda il conferimento di ulteriori poteri all'Autorità di vigilanza avendo natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, per quanto sopra riportato, ribadendo che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sottolinea che non si redige e non si acclude il prospetto riepilogativo, previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, descrittivo degli effetti finanziari di ciascun provvedimento

---

[4] Cfr. ISTAT, Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm., 28 settembre 2018.

ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni.

Al riguardo, in linea di massima, convenendo in merito alla neutralità delle disposizioni in commento per i profili concernenti la finanza pubblica, non ci sono osservazioni.